CAMERA DEI DEPUTATI N. 3131-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 ottobre 2026 (v. stampato Senato n. 2023)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(**URSO**)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(**PICHETTO FRATIN**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 ottobre 2026

(Relatore: **IAIA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 3131. La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 14 ottobre 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3131.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3131 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto, anche a seguito dell'esame del Senato, da 2 articoli per un totale di 2 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di prevedere ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. La relazione illustrativa precisa che l'intervento normativo reca disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. In merito, si ricorda che sulla medesima materia sono recentemente intervenuti anche il decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 e il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, confluito nel decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63.

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 settembre 2026;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3131, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante « misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale »;

rilevato che:

il decreto-legge, approvato con modificazioni dal Senato, si compone di due articoli;

l'articolo 1, modificato dal Senato, novellando l'articolo 208, comma 11, del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, introduce una disciplina speciale relativamente alle garanzie

finanziarie, individuate dall'autorizzazione unica, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti per le imprese che si trovino in amministrazione straordinaria, prevedendo che in tale caso l'orizzonte temporale della garanzia può essere limitato all'anno;

l'articolo 2 reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alle materie « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente », attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *s)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge n. 3131, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28

agosto 2026, n. 154, recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale;

richiamato il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che disciplina la gestione, i requisiti tecnici e il funzionamento delle discariche di rifiuti in Italia, in attuazione della direttiva 1999/31/CE, e il cui articolo 14 disciplina le necessarie garanzie finanziarie;

rilevato che l'articolo 1, modificato in prima lettura, interviene sull'articolo 208, comma 11, lettera *g)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo una disciplina *ad hoc* per le società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, estesa dal Senato a tutte le imprese in stato di insolvenza, in base alla quale le garanzie finanziarie richieste dall'autorizzazione unica, comprese quelle riferite agli impianti di discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale, su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno, anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato abbia durata superiore;

considerato altresì che la garanzia così prestata è considerata conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia e che, in ogni caso, resta fermo che nessuna attività di discarica può essere effettuata in mancanza della predetta garanzia finanziaria;

valutato che le disposizioni del presente disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE